

Delibera n. 76 del 28.07.2011

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

^{VICE}
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PROVINCIA
di
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 76 DEL 28.07.2011

OGGETTO: " PO FSE Puglia 2007 – 2013 Asse II – Occupabilità " (categoria di spesa 65).
Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale " Atto di indirizzo per la sospensione temporanea del Protocollo di Intesa con l'ENAI PUGLIA.

L'anno duemilaventesimo addì 28 del mese di LUGLIO
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 28 LUG. 2011 al 12 AGO. 2011 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data
ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 28 LUG. 2011

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 28 LUG. 2011

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO



- | | | | |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | GIORGINO | NICOLA | - Vice Presidente |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 4. | CEFOLA | GENNARO | - " |
| 5. | CAMERO | POMPEO | - " |
| 6. | CAMPANA | DOMENICO | - " |
| 7. | SPINA | ANTONIA | - " |
| 8. | LOMBARDI | CARMELINDA | - " |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - " |

Presente	Assente
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	

Assume la Presidenza ^{VICE} PRESIDENTE ~~VENTOLA~~ **GIORGINO**

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale, dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO

Previa istruttoria del Settore Politiche del Lavoro Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione Dott. Pompeo Camero riferisce:

Vista la relazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, agli atti con prot. 28171/2011, che testualmente si riporta: "il POR Puglia FSE 2007/2013 - "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65) ha previsto che le Province possano continuare ad utilizzare presso i Centri per l'Impiego, mediante stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori, gli operatori della formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L. R. n. 54/78; con Deliberazione n. 83 del 26/05/2009, la Giunta Provinciale di Bari ha approvato il contenuto del Protocollo di Intesa con gli Enti di F.P. ai sensi della DGR n. 23 del 20/01/2001 ed ha autorizzato il Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro a stipulare detti Protocolli anche per gli operatori della F.P. che fossero transitati nell'allora istituita Provincia di Barletta-Andria-Trani; la nuova Provincia Barletta - Andria - Trani è stata istituita con Legge 11.06.04 n.148; in data 26 Febbraio 2010, su delega del Presidente Ventola, l'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale dott. Pompeo Camero ha sottoscritto l'Atto di Intesa di cui alla D.G.R. 23 del 21/01/2009 fra la Provincia di Barletta Andria Trani e la Regione Puglia; con Deliberazione n. 34 del 17/03/2010, la Giunta Provinciale ha assegnato al Dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro l'obiettivo gestionale inerente l'approvazione del protocollo con gli enti di formazione professionale per l'utilizzo degli operatori presso i Centri per l'Impiego ed ha allo stesso demandato la sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con gli Enti di Formazione già sottoscrittori di tale protocollo con le Province di Foggia e Bari per il periodo 01/07/2009 - 31/12/2009 e per i quali si è verificato il transito degli operatori presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani; in data 02/04/2010 sono stati sottoscritti i Protocolli di Intesa tra Provincia di Barletta Andria Trani ed Enti di Formazione Professionale in esecuzione del punto 4 di cui alla D.G.P. n. 34 del 17/03/2010, tra cui il Protocollo di Intesa con l'Enaip Puglia per gli operatori della Formazione Professionale; il punto 10 della Premessa al predetto Protocollo di Intesa recita che "per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa a FSE, ai sensi dell'art. 56 c. 4 del Regolamento Generale n. 1083/06; le norme in materia di ammissibilità sono stabilite a livello nazionale fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento specifico per il FSE n. 1081/06 e del Regolamento di attuazione n. 1828/06 ed eventuali successive modificazioni e/o precisazioni"; con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1363 del 15/06/2011 sono state approvate, tra l'altro, le Linee Guida per le Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego che al Paragrafo 1 "Rapporti tra Regione Puglia e Province Pugliesi" definisce le Province quali Beneficiari finali delle suddette azioni di potenziamento dei servizi per l'Impiego; Viste le disposizioni di cui alla lettera N del Protocollo di Intesa con l'Ente ENAIP; Vista la circolare del Servizio Politiche del Lavoro n. 15564 del 06/08/2010 inerente le Modalità di rendicontazione delle spese relative al POR FSE 2007- 2013, A seguito della presentazione parziale, da parte dell'Enaip Puglia del Rendiconto con nota n. prot.4/8648/35/CTI/BT del 17/11/2010 e integrato con nota n. 4/8859/35/CTI del 24/11/2010 inerente il periodo **Aprile - Agosto 2010**, il Servizio Politiche del Lavoro per vie telefoniche contestava all'Ente la modulistica utilizzata, in quanto difforme da quella prevista dalla circolare, e lamentava, tra l'altro, il mancato pagamento delle ritenute erariali e di quota parte degli oneri previdenziali e segnalava il tutto alla Regione Puglia - Settore Politiche del Lavoro e Ufficio RR con nota prot. 32743 del 07/12/2010; a seguito della presentazione parziale, da parte dell'Enaip Puglia, del Rendiconto con nota n. prot.4/2409/35/CTI/BT del 12/04/2011 inerente il periodo **Settembre - Dicembre 2010**, il Servizio Politiche del Lavoro segnalava ancora una volta, con nota prot. 14802 del 02/05/2011, alla Regione Puglia - Settore Politiche del Lavoro e Settore F.P. - Ufficio M.V.C.A.F., che l'Ente Enaip aveva presentato prospetti mensili relativi ai costi effettivamente sostenuti e quelli a carico datore del lavoro e il modello TFR globale non in conformità alla circolare citata e notificava, tra l'altro, la mancata presentazione delle quietanze di versamento dei contributi INPS e delle ritenute erariali, degli oneri differiti INAIL e IRAP, L'Enaip Puglia, per il periodo dicembre 2010, tredicesima 2010 fino a marzo 2011, ha prodotto istanza di rateazione INPS del 13/06/2011 per il mancato versamento dei contributi previdenziali. Tale richiesta di rateazione è stata accolta dall'Inps, autorizzando l'Enaip al versamento di € 191.662,00 il 24/06/2011, comportando un esborso mensile di € 62.413,00 per 19 rate costanti a partire da luglio 2011; inoltre che l'Ente Enaip Puglia non ha provveduto al pagamento delle fatture Ristoservice relative ai Buoni Pasto per il periodo luglio - dicembre 2010 e gennaio - marzo 2011, infatti nella rendicontazione 2010 mancano le fatture di novembre e dicembre, e dalle fatture di luglio agosto, settembre e ottobre 2010 presentate si evince un importo complessivo da versare di € 3.744,00 alla società Day Ristoservice. A seguito di opportuni controlli da parte del Settore Finanziario e Tributi e visura Equitalia, sull'Ente Enaip Puglia, relativa alla Determinazione Dirigenziale n. 244 del 10/06/2011 del Settore Politiche del Lavoro, attinente alla liquidazione per le prestazioni dei Formatori della mensilità di maggio, è stata riscontrata l'inadempienza dell'Ente, comunicata con nota n. prot. n. 21801 del 21/06/2011. Vista la nota n. 4/4085/35CTI SEDI VARIE/4 dell'11/07/2011, con la quale l'Ente Enaip ha comunicato di aver ottenuto il consenso per la rateazione in proroga dalla Agenzia di riscossione; e preso atto del contenuto del decreto di accoglimento, da parte di Equitalia, dell'istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo, trasmesso dall'Ente Enaip con nota del 21/07/2011, acclarata con n. prot. 26828 del 21/07/2011, si rappresenta che tale autorizzazione di ripartizione, comporta il pagamento di 72 rate mensili a partire dal 25/07/2011 e tale beneficio decade automaticamente in caso di omesso pagamento della prima rata, o successivamente di due rate, con la riscossione, in una unica soluzione, di tutte

le somme dovute a Equitalia. Appare evidente che i fondi che questa Amministrazione eroga mensilmente all'Ente Enaip per le finalità di cui all'azione finanziata attraverso la categoria di spesa 65 del PO FSE 2007-2013, non vengono liquidati con la stessa cadenza dall'Enaip per far fronte alle spese oggetto dell'azione finanziata e che tali costi vengono rateizzati ingenerando, pertanto, già allo stato attuale uno sfioramento del periodo di ammissibilità della spesa (31/12/2015) del vigente PO FSE 2007- 2013. Con nota prot. 25674 del 14/06/2011, il Settore Politiche del Lavoro ha rappresentato la gravità della situazione dell'Enaip Puglia al Servizio Formazione Professionale Regionale interessato per ottenere un riscontro sulla situazione reale e globale dei crediti e dei debiti dell'Ente de quo al fine delle valutazioni di questa Amministrazione e che nulla è pervenuto. Si richiamano i contenuti delle Taskforce tra Regione Puglia e Province, tenutesi il 15/07/2011 e 22/07/2011, da cui è scaturito l'Accordo sottoscritto tra gli assessori provinciali e Regione Puglia in ordine alla revoca – sospensione delle convenzioni con l'ENAIP PUGLIA, successivamente comunicato alle OO.SS.. In ragione di tutto quanto evidenziato appare chiara la necessità di sospendere temporaneamente il rapporto convenzionale con l'Ente ENAIP Puglia anche al fine di non incorrere in eventuali danni per la Provincia di Barletta Andria Trani. Lo schema di convenzione tra Provincia ed ENAIP Puglia, approvato giusta deliberazione della Giunta Provinciale n°34 del 17.03.2010 non prevede come richiesto dalla riunione Regione-Province del 22.07.2011 ipotesi di sospensione correlate all'evento rappresentato. Comunque e tuttavia la situazione rappresentata non consente in modo assoluto la prosecuzione del rapporto convenzionale con l'ENAIP Puglia, si propone alla Giunta provinciale di adottare atto di indirizzo in ordine alla sospensione unilaterale del rapporto convenzionale con l'ENAIP Puglia”:

RITENUTO condividere i contenuti della relazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro;
RITENUTO far propri i contenuti di quanto formalizzato congiuntamente tra Regione e Province in data 22.07.2011;
RITENUTO inoltre far propri i contenuti di quanto formalizzato dall'UPI Puglia in data 28.07.2011;
RITENUTO esprimere il proprio indirizzo in ordine alla unilaterale cessazione delle convenzioni con l'ENAIP Puglia, in ragione di quanto evidenziato; e stabilire che tale sospensione cesserà, con effetto dalla verifica dell'esatto completo adempimento dell' Ente ENAIP PUGLIA alle previsioni e prescrizioni del P.O.FSE 2007/2013, nonché verifica del saldo della situazione debitoria in premessa rappresentata; ovvero qualora l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia comunichi formalmente che la posizione dell'Enaip, come innanzi esplicitata, è conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente e la correlata spesa dell'Ente di Formazione non incorre in dichiarazione di inammissibilità;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Odita la relazione dell'assessore Pompeo Camero e condivisa la proposta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, e non concerne gestione del patrimonio;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di recepire e fare propri i contenuti della riunione Regione-Province del 22.07.2011 e della riunione UPI del 28.07.2011, i cui verbali si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la sospensione di cui sub 1) cesserà con effetto dalla verifica dell'esatto completo adempimento dell' Ente ENAIP PUGLIA alle previsioni e prescrizioni del P.O.FSE 2007/2013, nonché verifica del saldo della situazione debitoria in premessa rappresentata; ovvero, qualora l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia comunichi formalmente che la posizione dell'Enaip, come esplicitata in premessa, è conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente e la correlata spesa dell'Ente di Formazione non incorre in dichiarazione di inammissibilità;
- 3) di esprimere il proprio indirizzo in ordine alla sospensione unilaterale e temporanea, per quanto esplicitato in premessa, che qui si intende espressamente riportata, del protocollo d'intesa con l'Ente ENAIP Puglia;
- 4) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro per l'esecuzione del presente atto di indirizzo e per l'adozione di tutti gli atti consequenziali organizzativi, con effetto immediato;
- 5) di stabilire che si procederà ad immediata revoca del presente atto di indirizzo qualora vi sia il sopravvenire da parte della Regione Puglia di elementi concludenti e risolutivi della questione che sollevino la Provincia da ogni responsabilità secondo la normativa nazionale e comunitaria relativamente alla gestione del rapporto ed a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;
- 6) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, eseguibile immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 .

